

## **Quesito in ordine alla decadenza del vice procuratore onorario.**

*(Risposta a quesito del 24 luglio 2001)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 luglio 2001, ha adottato la seguente deliberazione:

"Il Consiglio,

osserva:

- con nota datata 12 luglio 2001 il Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore chiedeva di conoscere se ai fini della durata dell'incarico di vice procuratore onorario della dott.ssa....., dovesse aversi riguardo alla data della nomina da parte del CSM avvenuta il 19.5.1999, ovvero a quella del Decreto Ministeriale di nomina che aveva recepito la prima e cioè 11.6.1999, in quanto nel primo caso il magistrato onorario, nominato per il triennio 1998-2000 sarebbe cessato dall'incarico il 31.12.2000, mentre nel secondo caso sarebbe stato da considerarsi tuttora validamente in servizio con decorrenza del triennio dall'11 giugno 1999, o meglio dal gennaio 2000 (e quindi sino al gennaio 2003), ai sensi dell'art.42 quinquies, comma 2, R.D.30 gennaio 1941 n. 12 (introdotto dall'art. 22 L.19 gennaio 2001 n. 4 che ha convertito il D.L. 24 novembre 2000 n. 341).

Il dubbio interpretativo veniva fatto discendere dalle espressioni usate nella circolare relativa alla nomina e conferma dei vice procuratori onorari, P.11356 del 22.5.2000, laddove si dice **A**il 31 dicembre 2000 cesseranno dalle funzioni i soli vice procuratori onorari attualmente in carica nominati, per il triennio 1998-2000, anteriormente alla data del 2 giugno 1999 ed in conseguenza dovrà provvedersi alle nuove nomine ed alle conferme per i successivi tre anni e, successivamente, **A** Ne consegue che tutte le nomine, anche se già effettuate dal CSM dopo il 2 giugno 1999, hanno durata triennale con decorrenza dalla data dell'emanazione del Decreto Ministeriale che recepisce la delibera consiliare di nomina.

La dott.ssa....., infatti, sul presupposto che la sua nomina, seppur avvenuta il 19.5.1999, era stata recepita nel DM 11.6.1999, aveva ritenuto di non rientrare tra coloro che cessavano dall'incarico il 31.12.2000 e quindi non aveva chiesto la conferma.

Alla luce di quanto affermato nell'intera circolare cui si è fatto riferimento, appare necessario precisare che dopo il 2 giugno 1999 la disciplina introdotta dal D. lvo 51/98, relativa alle nomine e conferme dei vice procuratori onorari (e dei giudici onorari di tribunale) è profondamente mutata rispetto al passato, sia per quanto riguarda i requisiti e le incompatibilità, sia la procedura per la nomina e conferma (prevedendo, ad esempio, la proposta del Consiglio Giudiziario integrato dagli esponenti dell'avvocatura). Le disposizioni di carattere generale contenute nel paragrafo I della circolare, citate nel quesito, come emerge da una lettura complessiva della circolare, sono rivolte soltanto a chiarire che l'abrogazione dell'art.32 dell'ordinamento giudiziario ha fatto venir meno il triennio prefissato e che quindi ciascun magistrato onorario dovrà tener presente la data della sua nomina per stabilire quando, dopo tre anni, cesserà dall'incarico. La scelta di distinguere tra coloro che sono stati nominati dal CSM anteriormente al 2 giugno 1999 e coloro che sono stati nominati successivamente a tale data, è basata sulla necessità, da un lato, di effettuare le valutazioni secondo le nuove norme previste per i magistrati onorari anche per coloro, che seppure nominati in prossimità di tale data, lo sono stati secondo le vecchie e più semplici regole, e dall'altro, di evitare di dover rifare una procedura lunga e complessa già effettuata pochi mesi prima per coloro già nominati secondo le nuove regole dopo il 2 giugno. In questa ottica, ovviamente, la data a cui si deve fare riferimento, non può che essere quella della delibera del CSM e non quella del DM che si limita a recepire la nomina o la conferma, senza effettuare alcuna valutazione, rientrando questa ultima soltanto tra i poteri del Consiglio Superiore della Magistratura.

Tutto ciò premesso:

d e l i b e r a

di rispondere al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore:

1) che la dott.ssa ....., in quanto nominata secondo le regole anteriori all'assunzione di efficacia del D.Lvo 51/98, è cessata dall'incarico il 31 dicembre 2000, e pertanto entro tale data doveva chiedere la conferma nell'incarico;

2) che l'errore interpretativo in cui è incorsa la dott.ssa..... deve ritenersi scusabile, e pertanto, La riammette nei termini per presentare la domanda di conferma ai sensi dell'art. 42 quinquies R.D. n. 12/1941".